

CC. 52 DD 21 K-APPE

Comune di Correzzana

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO

DI POLIZIA MORTUARIA

APPROVATO CON D.P.R. 10 SETTEMBRE 1990, N. 285

INDICE

Capitolo I COMUNICAZIONE E REGISTRAZIONE DATI MORTALITA'

- Art. 1 - Comunicazione dati
- “ 2 - Schede di morte
- “ 3 - Certificazioni
- “ 4 - Prestazioni a privati

Capitolo II DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

- Art. 5 - Denuncia di morte
- “ 6 - Informazione di morte
- “ 7 - Morte su suolo pubblico
- “ 8 - Doveri del medico
- “ 9 - Morte per malattia infettiva
- “ 10 - Rinvenimento di cadavere o parti di esso
- “ 11 - Intervento medico necroscopo
- “ 12 - Nati morti
- “ 13 - Autorizzazione alla rimozione
- “ 14 - Nulla-osta Autorità giudiziaria
- “ 15 - Operazioni chirurgiche
- “ 16 - Prodotti concepimento
- “ 17 - Riscontro diagnostico
- “ 18 - Radioattività
- “ 19 - Comunicazione riscontro diagnostico
- “ 20 - Autopsie
- “ 21 - Risultati delle autopsie

Capitolo III PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

- Art. 22 - Periodo di osservazione
- “ 23 - Morte improvvisa
- “ 24 - Malattia infettiva - Riduzione del periodo di osservazione
- “ 25 - Manifestazioni di vita
- “ 26 - Locale per osservazione salme
- “ 27 - Funzioni obitoriali
- “ 28 - Obitorio
- “ 29 - Celle frigorifere

Capitolo IV
DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

- Art. 30 - Feretri per tumulazioni
- “ 31 - Rimozione del cadavere
- “ 32 - Predisposizione del feretro
- “ 33 - Predisposizione del feretro in caso di morte per malattia infettiva-diffusiva .
- “ 34 - Misure protettive per radioattività .

Capitolo V
TRASPORTO DEI CADAVERI

- Art. 35 - Trasporto dei cadaveri
- “ 36 - Servizi e trattamenti speciali .
- “ 37 - Trasporto nel territorio comunale
- “ 38 - Trasporto morti sul suolo pubblico
- “ 39 - Prescrizioni
- “ 40 - Cortei funebri
- “ 41 - Soste dei cortei
- “ 42 - Trasporto per cremazione
- “ 43 - Trasporto fuori Comune o all'Estero
- “ 44 - Trasporto da Comune a Comune
- “ 45 - Deroghe per casse di materiali diversi
- “ 46 - Decreto di autorizzazione al trasporto
- “ 47 - Trasporto fuori Comune - Modalità
- “ 48 - Trasporto di salme in Stati diversi
- “ 49 - Feretro proveniente da altro Comune
- “ 50 - Transito convoglio funebre
- “ 51 - Trasporto di salme per ragioni scientifiche
- “ 52 - Trasporto resti mortali
- “ 53 - Rilascio di cadaveri per studio e prelievo per trapianto terapeutico

Capitolo VI
ACCETTAZIONE SALME

- “ 54 - Cadaveri ricevuti nel cimitero
- “ 55 - Accettazione salme
- “ 56 - Obbligo di registrazione

Capitolo VII
DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI
E NORME TECNICO-COSTRUTTIVE

- Art. 57 - Composizione del cimitero
- “ 58 - Planimetria del cimitero
- “ 59 - Costruzione o ampliamento del cimitero
- “ 60 - Fascia di rispetto cimiteriale
- “ 61 - Approvvigionamento e dotazione cimiteriale
- “ 62 - Camera mortuaria
- “ 63 - Ossario
- “ 64 - Monumenti e lapidi
- “ 65 - Ornamenti e decorazioni loculi
- “ 66 - Vigilanza e controllo
- “ 67 - Custodia
- “ 68 - Registri

Capitolo VIII
CONCESSIONE DELLE SEPOLTURE

- Art. 69 - Sepulture a pagamento
- “ 70 - Forma della concessione
- “ 71 - Tasse di concessione
- “ 72 - Concessioni ad indigenti
- “ 73 - Durata della concessione
- “ 74 - Diritto di sepoltura
- “ 75 - Tombe singole
- “ 76 - Tombe doppie
- “ 77 - Colombari
- “ 78 - Ossari
- “ 79 - Pagamenti, depositi e rimborsi spese
- “ 80 - Manutenzione delle sepulture
- “ 81 - Intestazione delle sepulture collettive
- “ 82 - Cessazione della concessione
- “ 83 - Rinuncia alla concessione
- “ 84 - Decadenza della concessione
- “ 85 - Revoca della concessione
- “ 86 - Tumulazioni temporanee
- “ 87 - Retrocessione loculi
- “ 88 - Avviso di recupero di cappelle, tombe e loculi
- “ 89 - Cessazione della sepoltura
- “ 90 - Destinazione dei materiali
- “ 91 - Destinazione delle sepulture collettive di pregio artistico o storico
- “ 92 - Tumulazione in avvicinamento di resti e ceneri

Capitolo IX
INUMAZIONI E TUMULAZIONI

- Art. 93 - Divieto di inumazione
- “ 94 - Tumulazione
- “ 95 - Modalità costruttive delle sepulture
- “ 96 - Salme destinate alla tumulazione
- “ 97 - Esercizio del diritto di sepoltura
- “ 98 - Ornamento delle tombe
- “ 99 - Collocamento di croci e lapidi

Capitolo X
CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI

- Art. 100 - Forni crematori
- “ 101 - Cremazione
- “ 102 - Esecuzione di cremazione
- “ 103 - Raccolta delle ceneri
- “ 104 - Dimensione delle urne
- “ 105 - Caratteristiche degli edifici cinerari
- “ 106 - Trasporto delle urne
- “ 107 - Cinerario comune
- “ 108 - Consegna delle ceneri
- “ 109 - Imbalsamazione
- “ 110 - Imbalsamazione cadaveri radioattivi

Capitolo XI
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 111 - Esumazioni ordinarie
- “ 112 - Esumazioni straordinarie
- “ 113 - Rinvenimento resti ed oggetti
- “ 114 - Rifiuti attività cimiteriali
- “ 115 - Divieto apertura feretri
- “ 116 - Salme indecomposte
- “ 117 - Estumulazioni
- “ 118 - Ordine di esumazione
- “ 119 - Verbale di estumulazione
- “ 120 - Tempi e modalità di esumazione o di estumulazione
- “ 121 - Divieto operazioni su salme
- “ 122 - Diritti per servizi

Capitolo XII
ESECUZIONE LAVORI NEL CIMITERO

- Art. 123 - Autorizzazioni delle opere nel cimitero
- “ 124 - Autorizzazione all'esecuzione delle opere
- “ 125 - Asportazione di monumenti o segni funebri
- “ 126 - Obblighi delle Imprese appaltatrici
- “ 127 - Esecuzione lavori privati
- “ 128 - Accertamento lavori eseguiti
- “ 129 - Lavori appaltati dal Comune
- “ 130 - Deposito materiale
- “ 131 - Uso di mezzi e macchinari
- “ 132 - Materiale di scarto
- “ 133 - Orario dei lavori

Capitolo XIII
ILLUMINAZIONE VOTIVA

- Art. 134 - Illuminazione elettrica votiva
- “ 135 - Richiesta del servizio
- “ 136 - Durata dell'abbonamento
- “ 137 - Tariffe
- “ 138 - Revisione canone
- “ 139 - Modalità di versamento
- “ 140 - Inadempienze
- “ 141 - Esecuzione impianto
- “ 142 - Modifiche agli impianti
- “ 143 - Doveri dell'utente
- “ 144 - Cause di forza maggiore
- “ 145 - Segnalazioni e reclami

Capitolo XIV
NORME GENERALI DI VIGILANZA

- Art. 146 - Applicabilità della tassa di concessione
- “ 147 - Gestione del cimitero
- “ 148 - Orario
- “ 149 - Divieto d'ingresso
- “ 150 - Mantenimento viali e parti comuni
- “ 151 - Cura delle tombe
- “ 152 - Rimozione ornamenti
- “ 153 - Divieto asportazione oggetti
- “ 154 - Danni alle strutture cimiteriali
- “ 155 - Presenza alle esumazioni straordinarie
- “ 156 - Comportamento dei visitatori al cimitero
- “ 157 - Custodia
- “ 158 - Incarichi specifici custode
- “ 159 - Mansioni del custode
- “ 160 - Divisa e contegno

Capitolo XV
CONTRAVVENZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 161 - Sanzioni amministrative pecuniarie
- “ 162 - Richiami
- “ 163 - Esecutività

ALLEGATI

- Allegato A
- “ B
- “ C
- “ D
- “ E

CAPITOLO I

COMUNICAZIONE E REGISTRAZIONE DATI MORTALITA'

Art. 1

Comunicazione dati

Il Comune conserva e tiene aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

L'Ufficio dello Stato Civile del Comune deve far pervenire, mensilmente, al Servizio n. 1 della Azienda Sanitaria locale nel cui territorio è ricompreso, l'elenco dei deceduti fra la popolazione residente, inviando copia della scheda di morte (Allegato A).

Art. 2

Schede di morte

Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche (Allegato B).

Il Sindaco è tenuto alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici e delle autopsie al fine di rettificare la scheda di morte.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 T.U.L.S. approvato con R. D. 27/7/1934, n.1265 e successive modificazioni.

Art. 3

Certificazioni

Le certificazioni e gli accertamenti del Servizio Cimiteriale ed eventuali prestazioni medico-legali sono attribuite all'A.S.L. che ne assicura la attuazione e svolgimento tramite gli operatori del competente servizio.

Art. 4

Prestazioni a privati

Le prestazioni di cui all'art. 3 qualora rese nell'interesse di privati e salvo diversa specifica normativa, comportano a carico degli interessati l'onere di una tariffa stabilita nel rispetto della normativa vigente. Le tariffe vengono riscosse dagli appositi uffici amministrativi dell'A.S.L. e nulla è dovuto direttamente ai sanitari accertatori.

CAPITOLO II

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTI DEI DECESSI

Art. 5

Denuncia di morte

I familiari, i direttori di istituti, di ospedali, e di qualunque altra collettività di persone conviventi, devono denunciare all'Ufficio dello Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dal decesso, per ottenere l'autorizzazione del trasferimento del cadavere alla camera di deposito o al cimitero.

All'atto della denuncia devono indicare esattamente l'ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti l'età, sesso, stato civile, domicilio, ecc., del defunto, di cui ai moduli forniti dall'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 6

Informazione di morte

All'infuori dei casi contemplati dall'articolo precedente, chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l'autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire le cause della morte.

Art. 7

Morte su suolo pubblico

Nei casi di morte sul suolo pubblico, quando per il breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri assodati di morte, essa non possa ritenersi che presunta, il corpo sarà trasportato con riguardo alla sua abitazione o alla camera di osservazione del cimitero.

Quando invece la morte possa essere tosto accertata, il trasporto potrà farsi direttamente anche alla camera di deposito del Cimitero, a meno che non vi sia sospetto di reato, nel qual caso il corpo non potrà essere rimosso che dopo la visita giudiziaria.

Art. 8

Doveri del medico

A termini della lettera a) dell'art. 103 T. U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, tutti gli esercenti la professione di medico devono in ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che secondo la loro scienza e coscienza ne è stata la causa. La denuncia della causa di morte, di cui al comma precedente, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità di intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

L'obbligo di denunciare la causa riconosciuta della morte all'Ufficiale dello Stato Civile è pure fatto ai medici settori che siano incaricati di eseguire le autopsie dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 e si devono osservare a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria le disposizioni contenute negli artt. 39 e 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo, nominato dalla A.S.L. competente.

Presso il Comune dovrà essere conservato e tenuto aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e relativa causa di morte così come previsto dall'art. 1 del presente Regolamento.

Art. 9

Morte per malattia infettiva

Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazioni immediatamente all'A.S.L. dove è avvenuto il decesso.

Art. 10

Rinvenimento di cadaveri o parti

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco che ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza ed alla A.S.L. competente per territorio.

Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'A.S.L. incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla-osta per la sepoltura.

L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

Art. 11

Intervento medico necroscopo

Ricevuta la denuncia di un decesso verificatosi nel Comune, il Sindaco richiede al Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. l'intervento del medico necroscopo.

La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo gli artt. 8, 9 e 10 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10/9/1990, n. 285 e comunque non dopo le 30 ore.

Il medico necroscopo accerta la morte e redige l'apposito certificato previsto dall'art. 141 del R.D. 9/7/1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile.

Art. 12

Nati morti

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 R. D. 9/7/1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli artt. da 1 a 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi, indicati dall'art. 7 - comma 2 e 3- del D.P.R. citato, gli interessati sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento all'A.S.L. accompagnata da apposito certificato medico.

Art. 13

Autorizzazione alla rimozione

Sulla dichiarazione dei medici incaricati di constatare il decesso, quando la morte è accertata e non presumibilmente dovuta a causa delittuosa l'ufficiale di Stato Civile autorizzerà le pratiche per il trasporto, la sepoltura nel cimitero, per l'imbalsamazione o per la cremazione.

Sono fatti salvi i controlli disposti dal Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. competente.

Art. 14

Nulla-osta Autorità Giudiziaria

Sul dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, l'autorizzazione alle pratiche di cui all'articolo precedente sarà subordinata al nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria. In questa ipotesi, la salma sarà lasciata in luogo e nella posizione in cui si trova, coprendola con un telo, fino a che l'Autorità stessa non avrà date le opportune disposizioni.

Art. 15

Operazioni chirurgiche

Per la inumazione di parti del corpo umano asportate in seguito ad operazioni chirurgiche, è sufficiente la richiesta dettagliata e circostanziata all'Ufficio preposto che provvederà per l'inumazione facendo redigere analogo verbale da depositare negli atti coll'indicazione del preciso luogo di seppellimento nel cimitero.

Art. 16

Prodotti concepimento

I medici e le ostetriche hanno pure l'obbligo di notificare allo Stato Civile i prodotti del concepimento espulsi dopo il 6° mese di gravidanza ed i nati morti dopo il 7° mese fino al termine della gestazione.

Nella dichiarazione verrà indicata l'età di vita intra-uterina, il sesso se riconoscibile, e le cause certe o probabili della morte del feto e quelle dell'aborto. Nel cimitero si dovrà riservare uno spazio per il seppellimento dei prodotti del concepimento dopo il quarto mese e dei nati morti.

Art. 17

Riscontro diagnostico

I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, sono sottoposti al riscontro diagnostico secondo le norme della legge 13 febbraio 1961, n. 83.

Il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause della morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito - alla presenza del primario o curante, ove questi lo ritenga necessario - nelle cliniche universitarie e negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

Restano salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria nei casi di competenza.

Art. 18

Radioattività

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica del personale operatore in base alle norme del Decreto del Presidente della Repubblica 230/95.

Art. 19

Comunicazione riscontro diagnostico

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere dal direttore sanitario dell'ospedale o dalla casa di cura comunicati al Sindaco per eventuale rettifica, da parte dell'A.S.L., della scheda di morte contemplata dall'art. 1.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del Testo Unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Art. 20

Autopsie

Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

Art. 21

Risultati delle autopsie

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. o delle A.S.L. interessate per l'eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L.. ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T. U. delle leggi sanitarie 2 luglio 1934, n. 1265.

Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui al precedente art. 38 del D.P.R. 285/90.

Quando, nel corso di una autopsia non ordinata dall'Autorità Giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

CAPITOLO III
PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 22

Periodo di osservazione

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né essere sottoposto ad autopsia, imbalsamazione, e trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti.

Sono fatte salve le disposizioni sui trapianti d'organo (L. 644/75).

Art. 23

Morte improvvisa

Nei casi di morte improvvisa, ed in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione dovrà essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Art. 24

Malattia infettiva riduzione periodo osservazione

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva o il cadavere presenti segni d'iniziata putrefazione, od altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L., il Sindaco può ridurre il tempo di osservazione nel luogo del decesso o nella apposita camera mortuaria, a meno di 24 ore.

Art. 25

Manifestazioni di vita

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. adotta le misure sanitarie necessarie nel caso di deceduti per malattia infettivo-diffusiva di cui all'elenco del Ministero della Sanità.

Art. 26

Locale per osservazione salme

Nell'apposito locale del cimitero previsto dall'art. 12 D.P.R. 285/90, possono riceversi e tenersi in osservazione le salme:

- a) di persone morte in abitazioni inadatte nelle quali sia pericoloso il mantenimento per il periodo di osservazione prescritto;
- b) di persone morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o luogo pubblico;
- c) di ignoti, di cui debba farsi esposizione al pubblico per riconoscimento.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'A.S.L., in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

I cadaveri di cui alle lettere a) e b) potranno essere assistiti, fatte salve le misure cautelative prescritte dall'A.S.L.

In mancanza di assistenza da parte di parenti o altri interessati, dovrà essere disposta la sorveglianza del custode.

Art. 27

Funzioni obitoriali

Il Comune dispone di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito riscontro diagnostico o autopsia.

Art. 28

Obitorio

Il Comune istituirà i depositi di osservazione e gli obitori o presso ospedali o presso un ospedale nel circondario secondo le indicazioni della A.S.L..

Un solo locale può assolvere entrambe le funzioni quando il Comune presenta una popolazione inferiore ai cinquemila abitanti.

Art. 29

Celle frigorifere

Spetta all'A.S.L. individuare gli obitori e i depositi di osservazione che debbono essere dotati di celle frigorifere. Al loro allestimento ed esercizio provvede il Comune cui l'obitorio e il deposito di osservazione appartengono.

CAPITOLO IV

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

Art.30

Feretri per tumulazioni

Per tumulazioni, anche se temporaneamente in tombe o cappelle private, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 di millimetri se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldato a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di quattro centimetri.

ra la cassa di legno e quella di zinco, sul fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

Art. 31

Rimozione del cadavere

Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 22 e segg. del presente Regolamento, il cadavere può essere rimosso per la deposizione nel feretro.

Art. 32

Predisposizione del feretro

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto.

Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito o almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

Art. 33

Predisposizione del feretro in caso di morte per malattia infettiva-diffusiva

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa con gli indumenti di cui è rivestito. E' opportuno che la cassa di zinco sia quella esterna.

E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria.

Art. 34

Misure protettive per radioattività

Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'A.S.L. competente dispone le necessarie misure protettive per evitare la contaminazione ambientale.

CAPITOLO V

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 35

Trasporto del cadaveri

Il trasporto dei cadaveri al cimitero è, di regola, oneroso secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale tenendo conto delle norme di cui all'art. 16 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

E' in facoltà del Comune disporre il trasporto gratuito dei cadaveri al cimitero in presenza di particolari situazioni di disagio economico.

La A.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto e ne riferisce annualmente al Sindaco.

Art. 36

Servizi e trattamenti speciali

Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n. 285/90.

Il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. competente esegue gli accertamenti necessari all'osservanza di dette disposizioni.

Art. 37

Trasporto nel territorio comunale

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori del Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 38

Trasporto morti sul suolo pubblico

I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi di lavoro o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati alla camera di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che l'incaricato possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 39

Prescrizioni

Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso dell'art. 32, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 38, può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo articolo 44 quando si tratti di malattie infettive diffuse di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

Art. 40

Cortei funebri

I cortei funebri debbono seguire la via più breve dalla abitazione del defunto alla Chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Il Sindaco può autorizzare un percorso diverso a richiesta dei familiari del defunto.

Art. 41

Soste dei cortei

I cortei funebri non debbono, di regola, far soste lungo la strada, né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Il Sindaco, di volta in volta, su richiesta degli interessati può autorizzare il luogo e le modalità per la sosta di cadaveri in transito.

Art. 42

Trasporto per cremazione

Il trasporto di un cadavere in altro Comune per essere cremato e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 38 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Art. 43

Trasporto fuori Comune o all'Estero

Per il trasporto all'estero, o dall'estero o da Comune a Comune, ond'essere inumate, tumulate o cremate, le salme dovranno essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo ed essere

osservate scrupolosamente anche per quanto riguarda il confezionamento del feretro, le disposizioni dell'art. 30 del D.P.R. 285/90.

Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, e per trasporto oltre 100 km le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F. U.

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 44

Trasporto da Comune a Comune

Per il trasporto da un Comune ad altro Comune distante oltre 100 km, le salme dovranno essere racchiuse in duplice cassa come previsto dall'art. 43.

Art. 45

Deroghe per casse di materiali diversi

L'autorizzazione all'uso di casse di materiali diversi, per il trasporto di salme da Comune a Comune, anche su richiesta degli interessati spetta al Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.

Art. 46

Decreto di autorizzazione al trasporto

L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori dal Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.

Art. 47

Trasporto fuori Comune

Preparato il feretro, il trasporto fuori Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della Chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 48

Trasporto di salme Stati diversi

Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, che prevede il rilascio del passaporto mortuario si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10/9/90, n. 285.

Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R. D. 16 giugno 1938, n. 1055.

Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del citato D.P.R. 10/9/90, n. 285.

Art. 49

Feretro proveniente da altro Comune

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'Estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode il permesso di seppellimento per le modalità di registrazione di cui all'art. 161, n. 7, del presente Regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole della Autorità Sanitaria competente rispetto alla provenienza.

Art. 50

Transito convoglio funebre

Tanto nel caso dell'articolo precedente, quanto per il fatto che un feretro, debba attraversare in transito il territorio comunale il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

Art. 51

Trasporto di salme per ragioni scientifiche

Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10/9/90, n. 285.

Art. 52

Trasporto resti mortali

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt. 38 e 49 precedenti non è soggetto ad alcune delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili, debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata e recante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

Art. 53

Rilascio di cadaveri per studio e prelievo per trapianto terapeutico

Il rilascio di cadaveri a scopo di studio, dovrà avvenire sotto l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 40, 41, 42 e 43 del D.P.R. 10/9/90, n. 285.

Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l'accertamento della morte segue le norme della legge 2 dicembre 1975, n. 644 e successive modificazioni.

CAPITOLO VI

ACCETTAZIONE SALME

Art. 54

Cadaveri ricevuti al cimitero

Nel cimitero sono ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso - durante la vita - la loro residenza;
- c) i nati morti di cui all'art. 12 e i prodotti del concepimento;
- d) i resti mortali delle persone sopra elencate.

Tuttavia, il Sindaco può autorizzare la sepoltura a pagamento, compatibilmente con le disponibilità, anche ai non residenti deceduti fuori dal Comune, che siano:

- a) familiari in linea diretta con i residenti nel Comune
- b) personalità che abbiano dato lustro al paese.

Art. 55

Accettazione salme

Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato, se non sia accompagnato dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile a norma dell'art. 141 del R. D. 9 luglio 1939, n. 1238. La medesima autorizzazione è necessaria per le parti di cadavere ed ossa umane contemplate all'art. 38.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dal Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L.

A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento al Coordinatore del Servizio dell'A.S.L., accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Art - 56

Obbligo di registrazione

Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 56. egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:

- 1) le tumulazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 56, l'anno, il giorno e l'ora della tumulazione e l'indicazione del sito;

2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;

3) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

CAPITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI E NORME TECNICO-COSTRUTTIVE

Art. 57

Composizione del cimitero

Il cimitero si compone:

- a) di loculi individuali;
- b) di tombe individuali;
- c) di tombe doppie;
- d) di ossari individuali;
- e) di ossario comune;
- f) di un colombario o nicchia per raccogliere le urne con le ceneri dei cremati;
- g) di tombe di famiglia (solo quelle esistenti);
- h) di tombe monumentali (solo quelle esistenti);
- i) di altre varie strutture previste dal D.P.R. 285/90;

In base alle disposizioni della A.S.L. del 24.4.92 prot. n. 1155/servizio 1 le inumazioni non sono ammesse.

Art. 58

Planimetria del cimitero

Gli uffici comunali sono dotati di una planimetria in scala 1 : 500 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

Art. 59

Costruzione o ampliamento del cimitero

I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi, sono deliberati dal Consiglio Comunale dopo l'iter procedurale previsto dagli artt. 55 e 56 del D.P.R. 10/9/90, n. 285.

Art. 60

Fascia di rispetto cimiteriale

Il cimitero deve essere isolato dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 T.U. leggi sanitarie, approvato con R.D. 27/7/1934, n. 1265 e successive modificazioni.

Nell'ampliamento dei cimiteri esistenti, l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a 50 metri.

E' vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti.

Art. 61

Approvvigionamento e dotazione cimiteriale

Il cimitero dispone:

- a) di acqua potabile e servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero;
- b) di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche;
- c) di muro o altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano esterno di campagna.

Art. 62

Camera mortuaria

Il cimitero deve disporre di una camera mortuaria, per l'eventuale la sosta dei feretri prima del seppellimento

La camera mortuaria deve rispondere ai requisiti costruttivi e funzionali previsti dagli art, 64 e 65 D.P.R. 285/90.

Art. 63

Ossario

Il cimitero dispone di un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dall'esumazioni e che si trovino in condizione di completa mineralizzazione tanto da essere raccolte in cassette-ossario previo parere del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L.

L'ossario deve essere costruito in modo da impedire al pubblico la vista delle ossa.

Art. 64

Monumenti e lapidi

Per le sepolture private i concessionari possono innalzare monumenti ed applicare lapidi secondo le norme e condizioni previste dal presente Regolamento.

Il Comune, previa diffida agli aventi titolo anche a mezzo di pubbliche affissioni, può provvedere alla rimozione dei manufatti abbandonati, in cattivo stato di conservazione o pericolanti.

Art. 65

Ornamenti e decorazioni loculi

Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porsi sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i venticinque centimetri.

Art. 66

Vigilanza e controllo

La vigilanza del cimitero spetta al Sindaco.

Il Responsabile del dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. controlla il funzionamento del cimitero e dei cimiteri delle frazioni proponendo, se del caso, al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare un regolare servizio.

Art. 67

Custodia

Al cimitero è assicurato un servizio di custodia.

Il responsabile del servizio di custodia è tenuto a ritirare e conservare presso di sé l'autorizzazione per la sepoltura, a effettuare le iscrizioni e tenere i registri nei modi previsti dall'art. 52 del D.P.R. 10/9/90, n. 285.

Art. 68

Registri

L'esibizione dei registri è obbligatoria a richiesta degli organi di controllo.

Un esemplare del registro, a fine anno, è consegnato all'archivio comunale, l'altro è conservato dal responsabile di custodia.

CAPITOLO VIII

CONCESSIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 69

Sepulture a pagamento

Le sepulture a pagamento riguardano:

- 1) giardini per tumulazioni in loculi singoli e sovrapposti interrati;
- 2) colombari, ossari e cinerari

Art. 70

Forma della concessione

La concessione delle tombe, nicchie, o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

Art. 71

Tasse di concessione

Le tasse di concessione sono fissate con deliberazione della Giunta Municipale.

Art. 72

Concessioni a indigenti

Per gli indigenti è concessa, a titolo gratuito, la sepoltura nei colombari.

Art. 73

Durata della concessione

Il diritto di concessione individuale ha durata di anni 30 dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso.

Alla scadenza di tale termine, il Comune rientrerà in possesso di tale loculo, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune.

I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.

Art. 74

Diritto di sepoltura

Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione. La sepoltura è concessa solo a seguito della morte della persona cui è destinata.

Art. 75

Tombe singole

La concessione per la sepoltura nelle tombe singole è subordinata alla disponibilità del cimitero.

In caso di assenza di tombe singole interrate, la salma sarà tumulata, in via temporanea, nei colombari adibiti a campo comune.

Art. 76

Tombe doppie

Nei loculi doppi il posto libero dovrà obbligatoriamente essere occupato dal coniuge, dagli ascendenti o discendenti in linea retta di primo grado (genitori, figli) o dai parenti in linea collaterale di II grado (fratelli e sorelle, purché non coniugati), deceduti durante il periodo di validità del contratto in vigore (30 anni), fatta salva la possibilità di scelta, da parte del richiedente, tra colombario o tomba a terra.

Alla scadenza di ogni contratto trentennale, il loculo andrà considerato vuoto anche se ancora materialmente occupato da una salma da esumare e dovrà essere occupato secondo le modalità del comma precedente.

Per i contratti cimiteriali attualmente in vigore e purché aventi ad oggetto la concessione di loculi doppi, si applica la medesima regola di cui al comma 1, fermo restando la decorrenza del trentennio di validità del contratto dalla data di stipulazione dello stesso.

Art. 77

Colombari

La concessione per la tumulazione nei colombari è subordinata alla disponibilità del cimitero.

In caso di assenza di colombari la salma sarà tumulata, in via temporanea, nelle tombe singole interrate.

In deroga a quanto previsto dall'art. 74 è ammessa la prenotazione per il coniuge superstite del colombaro susseguente a quello occupato. Detta prenotazione, in ogni caso, non può superare il periodo massimo di 15 anni.

La casella di colombaro, compatibilmente con le esigenze del cimitero, può essere concessa anche quando la persona cui è destinata sia ancora in vita, purché abbia compiuto i 70 anni e non abbia coniuge, parenti ed affini entro il 2° grado.

Art. 78

Ossari

La celletta di ossario è concessa in occasione di esumazione, estumulazione o rinvenimento di resti. Contemporaneamente possono essere concesse cellette per la tumulazione dei resti del coniuge e di parenti in attesa di esumazione o estumulazione purché avvengano entro 5 anni dall'occupazione della prima celletta.

Art. 79

Pagamenti, depositi e rimborsi spese

All'atto dell'assegnazione della sepoltura a pagamento,, il concessionario deve versare al Civico Tesoriere:

- l'importo previsto dalle tariffe e dai corrispettivi in vigore al momento della concessione;
- provvedere al rimborso delle spese sostenute dalla Civica Amministrazione.

Art. 80

Manutenzione delle sepolture

Le sepolture a pagamento, e in genere ogni segno funebre collocato da privati anche su sepolture gratuite, devono essere conservati sempre in stato decoroso in ogni loro parte, a cura e spese del concessionario o di chi abbia fatto erigere il segno funebre.

Art. 81

Intestazione delle sepolture collettive

Le sepolture collettive devono recare visibile l'indicazione del nome di famiglia del concessionario; le sepolture sociali quella del sodalizio.

Su richiesta della parte interessata, è ammessa l'indicazione sulla sepoltura del cognome acquisito dal concessionario a seguito di matrimonio, sia da solo sia in unione col cognome di origine.

L'intestazione non potrà essere modificata.

Art. 82

Cessazione della concessione

Le concessioni, oltre che per la scadenza del termine, cessano per rinuncia, decadenza, revoca.

Art. 83

Rinuncia alla concessione

La rinuncia ad una sepoltura può avvenire per trasferimento della salma, dei resti o delle ceneri in altro Comune.

Art. 84

Decadenza della concessione

La decadenza della concessione potrà essere dichiarata dall'organo competente per:

- inosservanza degli obblighi relativi alla manutenzione delle sepolture;
- inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

I resti delle sepolture, dichiarate decadute per inosservanza degli obblighi relativi alla manutenzione, saranno estumulati e collocati negli ossari e cinerari comuni a cura e spese del Comune.

Il Comune potrà sempre intervenire per la conservazione di sepolture di valore storico e di personaggi illustri.

Art. 85

Revoca di concessione

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni e perpetue, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 96 e seguenti del citata D.P.R. 285/90.

La concessione può essere revocata per esigenze d'ordine generale. In tal caso, viene assegnata altra sistemazione, a cura del Comune, non inferiore per grado e dignità a quella lasciata.

Art. 86

Tumulazioni temporanee

Le tumulazioni temporanee sono disposte in colombari adibiti a campo comune al verificarsi di assenza di loculi interrati.

Il richiedente la tumulazione temporanea dovrà costituire un deposito cauzionale pari alla tassa minima di concessione fissata per i loculi individuali.

Al momento della tumulazione definitiva sarà definito il conguaglio fra la tassa di concessione al momento vigente ed il deposito cauzionale versato.

Art. 87

Retrocessione loculi

E' ammessa la retrocessione da parte dei privati concessionari di loculi nuovi o già usati e resisi liberi per varie circostanze. La Giunta Municipale, con apposita deliberazione, determinerà le modalità e le relative quote di rimborso.

Art. 88

Avviso di recupero di cappelle, tombe e loculi

L'avviso murale atto a rendere di pubblica ragione l'azione di recupero del Comune delle cappelle, tombe e loculi in stato di abbandono, deve essere affisso in più parti del cimitero per la durata minima di mesi 6, compreso la «festività dei Morti». Tale avviso deve contenere:

- a) l'indicazione del contrassegno o stampigliatura che il Comune ha apposto, in modo ben visibile, sulle cappelle, tombe e loculi soggetti a recupero;

- b) le modalità ed i termini in base ai quali gli aventi titolo possono esercitare il diritto di rinnovo della concessione;
- c) l'avvertenza che i resti mortali, al momento del recupero, saranno traslati nell'ossario comune.

Art. 89

Cessazione della sepoltura

Salvo i casi previsti dall'art. 127 i segni funebri posti sulle sepolture non possono essere asportati. Allo scadere della sepoltura o in caso di rinuncia o decadenza della concessione, il Comune rientra nella disponibilità del sepolcro e tutto ciò che è posto sul sepolcro stesso diviene di proprietà del Comune, senza diritto per il concessionario di indennizzo alcuno.

Art. 90

Destinazione dei materiali

Tutto ciò che passa in proprietà del Comune a termine dell'articolo precedente, quando non possa servire alle costruzioni, manutenzioni, abbellimenti o riparazioni dei Cimiteri, sarà ceduto.

L'importo relativo sarà impiegato in opere di manutenzione ed abbellimento dei cimiteri. Le opere giudicate di pregio artistico o storico saranno conservate.

Ricordi strettamente personali potranno essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Eventuali cessioni gratuite di materiali potranno essere consentite esclusivamente a favore di enti e comunità non aventi scopo di lucro, e per destinazione di pubblica utilità.

Art. 91

Destinazione delle sepolture collettive di pregio artistico o storico

Le sepolture collettive decadute, riconosciute di valore artistico, vengono conservate e possono essere date nuovamente in concessione.

La Giunta Municipale stabilisce di volta in volta le modalità e i corrispettivi di concessione del manufatto in relazione agli oneri gravanti sul concessionario per le opere di restauro e all'interesse pubblico alla conservazione dell'originaria concezione artistica della sepoltura.

Art. 92

Tumulazione in avvicinamento di resti e ceneri

Il Sindaco può autorizzare la tumulazione di resti o ceneri di parenti o affini in un solo colombaro o tumulo solamente se già occupato.

In ogni caso resta sempre ferma la scadenza originaria del colombaro o del tumulo.

CAPITOLO IX

INUMAZIONI - TUMULAZIONI

Art. 93

Divieto di inumazioni

In relazione alla struttura geologica, mineralogica, alle proprietà meccaniche e fisiche del terreno ed al livello della falda idrica, nel cimitero non sono ammesse le inumazioni.

Art. 94

Tumulazione

Il cimitero ha campi di tumulazione suddivisi in moduli da mt. 2,70 x 1,30.

I feretri devono essere posti in loculo o tumulo o nicchia separati.

I loculi o tumuli devono rispondere alle norme previste dall'art. 76 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Art. 95

Modalità costruttiva delle sepolture

Le nicchie ed i loculi sono capaci di un solo feretro e debbono essere costruiti con le modalità e le caratteristiche di cui all'art. 76 D.P.R. 285/90 seguendo in fase autorizzativa la normale procedura per le pratiche edilizie e gli stessi potranno essere usati solo previa certificazione di idoneità rilasciata al Sindaco da parte del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. analogamente alla normale procedura per il rilascio del permesso di agibilità.

Art. 96

Salme destinate alla tumulazione

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 e 31 del D.P.R. 285/90.

Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con i dati anagrafici e la data di morte del defunto.

Soltanto madre e neonato, morti all'atto del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa.

Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde a braccia o mediante mezzo meccanico sicuro.

Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

Art. 97

Esercizio del diritto di sepoltura

Entro tre mesi dalla morte del concessionario i parenti, ferma restando la loro responsabilità per l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla concessione, dovranno segnalare al Comune la persona tra loro prescelta quale destinataria delle comunicazioni inerenti la esecuzione degli obblighi stessi.

Ove tale segnalazione non venga effettuata nel termine sopra indicato, il Sindaco designerà il destinatario predetto fra gli eredi.

Art. 98

Ornamento delle tombe

Tanto sulle sepolture private, quanto sulle tombe nei campi, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purchè con le radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10 da collocare sulla testata. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito del Comune. In caso di inadempienza, si provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. Le spese relative saranno poste a carico degli eredi. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Art. 99

Collocamento di croci o lapidi

Sulle fosse è permesso il collocamento di croci o monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni indicate nell'allegata tabella C previo pagamento della relativa tassa. Le dimensioni dei monumenti funebri delle tombe non possono superare i 2/3 della superficie e l'altezza di mt. 1,50.

Tali ricordi, trascorso il periodo, restano di proprietà del Comune.

Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro domanda è facoltà della Giunta Municipale di autorizzare altre iscrizioni integrative.

CAPITOLO X

CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

Art. 100

Forni crematori

I forni crematori sono costruiti entro i recinti del cimitero e sono soggetti alla vigilanza del Sindaco.

Il progetto di costruzione di un crematorio è deliberato dal Consiglio Comunale in base a quanto disposto dall'art. 78, comma 2°, del D.P.R. n. 285/90.

In mancanza del crematorio, la cremazione dovrà avvenire, di regola, presso il più vicino cimitero che disponga di crematorio o presso quello del capoluogo di Provincia.

Il Sindaco deve stipulare apposita convenzione, con spese a carico del Comune, a garanzia della prestazione del servizio di cremazione.

Art. 101

Cremazione

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Responsabile del Servizio competente sulla base di:

- a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto ad essere cremato;
- b) atto scritto attestante la volontà del coniuge o dei parenti, con sottoscrizione autenticata da notaio o da pubblici ufficiali abilitati a sensi dell'art. 20 della legge 4/1/1968, n. 15.

Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato.

La dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'Associazione.

L'autorizzazione alla cremazione non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo con firma autenticata dal Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta, occorre la presentazione del nulla-osta dell'autorità giudiziaria.

In questo caso è necessario che detto nulla-osta sia specifico per la cremazione non potendosi considerare sufficiente quello relativo al seppellimento il quale ultimo non esclude la possibile esumazione del cadavere per eventuali riscontri autoptici.

Art. 102

Esecuzione cremazione

Il Comune non è dotato di forno crematorio, pertanto la cremazione sarà eseguita presso i comuni dotati di forni crematori.

Art. 103

Raccolta delle ceneri

Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Nel cimitero è predisposto un edificio per raccogliere tali urne.

Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Art. 104

Dimensione delle urne

Le urne cinerarie di materiale refrattario devono avere la seguente dimensione limite:

Lunghezza cm. 64; larghezza cm 35; altezza cm. 31.

Art. 105

Caratteristiche degli edifici cinerari

L'edificio per raccogliere le urne cinerarie, posto nel cimitero, deve ottenere il parere favorevole del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione A.S.L. e della Commissione edilizia.

L'edificio cinerario deve essere costruito in modo tale da contenere non più di due urne cinerarie della dimensione limite fissata.

Le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali e privati.

Art. 106

Trasporto delle urne

Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 38 e 44, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri, salvo eventuali indicazioni del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione in caso di presenza di nucleidi radioattivi.

Art. 107

Cinerario comune

Il cimitero dispone di un cinerario comune perpetuo per la raccolta e la conservazione delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme.

Art. 108

Consegna delle ceneri

La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T. U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, si farà constatare da apposito verbale in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale o custode, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile.

Il secondo esemplare del verbale è conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

Art. 109

Imbalsamazione

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguite, sotto controllo del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L., da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90 è eseguito dal Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. o da personale delle imprese di pompe funebri da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 22, 23, 24 e 25.

Art. 110

Imbalsamazione cadaveri radioattivi

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9, 69, del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

CAPITOLO XI

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 111

Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco, seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupati.

Dette esumazioni si eseguono alla scadenza della concessione.

Art. 112

Esumazioni straordinarie

Sono esumazioni straordinarie quelle effettuate qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, per ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della Giustizia o quelle per trasportare il cadavere in altre sepoltura o per essere cremato.

Art. 113

Rinvenimento resti ed oggetti

Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvencono dovranno essere raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempreché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per depositarle in ossari privati da essi acquistati all'interno del cimitero.

In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente dell'art. 51 del Regolamento.

Le lapidi, i cippi ecc. devono essere ritirati dal custode del cimitero.

Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà utilizzarli nelle costruzioni o restauri del cimitero stesso.

Le monete, le pietre preziose ed in generale le cose di valore che venissero rinvenute, saranno consegnate all'ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

Art. 114

Rifiuti attività cimiteriale

I rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui devono seguire la normativa per lo smaltimento.

Continuano ad applicarsi le disposizioni impartite con circolare Settore Sanità e Igiene - Servizio Igiene Pubblica - n. 21/san. 89 limitatamente alle parti compatibili con la presente nuova disciplina.

Art. 115

Divieto apertura feretri

Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 anni per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'autorità giudiziaria, previa autorizzazione del Sindaco.

Art. 116

Salme indecomposte

Le salme indecomposte, rinvenute a seguito di esumazione o di estumulazione ordinaria, dovranno essere tumulate in appositi campi, dove non sarà concessa l'erezione di segni funebri.

Sulla cassa metallica sarà praticata un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Le salme indecomposte devono essere tumulate per un periodo minimo di 5 anni o potranno subire il trattamento previsto dalla circolare n° 10 del 31/07/98 Ministero della Sanità.

Art. 117

Estumulazioni

Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. 285/90.

Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede.

Il Sindaco, per necessità di spazi o al fine di procedere ad un'ordinata e razionale sistemazione dei campi del cimitero, può procedere, sentiti i parenti, all'estumulazione dei feretri, anche prima della scadenza, per collocarli in altri reparti del cimitero. In questo caso, le opere e le spese relative sono a carico del Comune.

In ogni caso di estumulazione, il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. autorizza il trasferimento dopo aver accertato la perfetta tenuta del feretro.

Il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione può, altresì, consentire il trasferimento di un feretro a tenuta non perfetta previa idonea sistemazione o sostituzione.

Art. 118

Ordine di esumazione

Le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. e dell'incaricato del servizio di custodia.

Il cadavere sarà trasferito nella sala autopsia a cura del custode del cimitero, osservando tutte le norme che potessero essere suggerite dalla predetta Autorità Giudiziaria e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

Art. 119

Verbale di estumulazione

Dell'operazione di estumulazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

Art. 120

Tempi e modalità di esumazione o di estumulazione

Ad eccezione dei casi in cui vengono ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa, oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto, e passate le corde sotto di essa questa verrà sollevata con mezzi meccanici.

Esaminata ancora la cassa nel sottofondo se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, la inumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà pure essere disinfettata coll'acqua di calce, e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 39%. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutto le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano, dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di egual tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato finito il servizio.

Art. 121

Divieto operazioni su salme

E' vietato eseguire sulle salme estumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il custode del cimitero è tenuto a denunciare al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Art. 122

Diritti per servizi

Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco, per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e opera del personale fissate dall'allegato D annesso al presente Regolamento.

CAPITOLO XII

ESECUZIONE LAVORI NEL CIMITERO

Art. 123

Autorizzazione delle opere nel cimitero

Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Responsabile del Servizio competente.

Art. 124

Autorizzazione all'esecuzione delle opere

L'organo competente approva il progetto per la modificazione o il restauro di monumenti e lapidi; il Sindaco autorizza l'introduzione nel cimitero dei materiali e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle opere, fissando il termine entro il quale i lavori progettati dovranno essere ultimati.

Art. 125

Asportazione di monumenti o segni funebri

Per i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, il Sindaco può autorizzare la temporanea asportazione del monumento, di arbusti o di qualsiasi segno funebre, previo versamento da parte del concessionario di un deposito cauzionale commisurato in rapporto al valore ed al pregio artistico di quanto viene asportato.

Qualora il concessionario non provveda a ricollocare il monumento asportato per la ordinaria e straordinaria manutenzione, trascorsi tre mesi dal termine accordato, la concessione si intende decaduta ed il deposito cauzionale viene incamerato dalla Civica Amministrazione.

Art. 126

Obblighi imprese appaltatrici

I titolari delle imprese appaltatrici di servizi o lavori per conto del Comune e tutto il personale alle loro dipendenze, debbono attenersi alle norme disciplinari e tecniche contenute nel presente Regolamento e nei singoli capitolati d'appalto.

Art. 127

Esecuzione lavori privati

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni di cappelle o tombe di famiglia, che non siano riservate al Comune, le ditte o imprese dovranno versare un deposito cauzionale a titolo di garanzia per eventuali danni a persone o cose del Comune o private, nonché per l'occupazione temporanea di area per ponteggi, steccati, depositi di materiali, costruzione baracche, consumo acqua, ecc.

L'ammontare di tali depositi è fissato nell'allegata tabella D.

Alle ditte e imprese autorizzate all'esecuzione di lavoro per conto di privati, è vietato svolgere nel cimitero azioni di accaparramento di lavori e di svolgere attività comunque scorrette.

Gli esecutori di lavoro per conto di privati sono responsabili per eventuali danni arrecati a persone o a cose del Comune o di terzi durante l'esecuzione dei lavori.

Art. 128

Accertamento lavori eseguiti

Il rimborso del deposito di cui all'articolo precedente verrà effettuato al termine dei lavori dopo che:

- sia stata ripristinata ogni manomissione del terreno;
- siano stati riparati eventuali danni a monumenti o lapidi, piantagioni, viali, ecc.;
- siano stati liquidati eventuali danni a persone;
- sia stato provveduto al versamento dei corrispettivi per occupazione temporanea di area, consumo di acqua, energia elettrica, ecc.

Al termine dei lavori l'Ufficio Tecnico effettuerà un sopralluogo collaudo allo scopo di accertare se l'opera eseguita corrisponda ai requisiti ed alle caratteristiche indicate nel progetto.

Nel caso di difformità il Comune applicherà nei confronti dei trasgressori le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per tale inadempienze, previa emanazione di apposita ordinanza del Sindaco nei confronti del concessionario per l'esecuzione delle opere necessarie per rendere la costruzione conforme alle prescrizioni stabilite nelle norme richiamate al comma precedente.

Art. 129

Lavori appaltati dal Comune

Nella costruzione di tombe o cappelle o loculi la ditta o l'impresa incaricata deve recingere lo spazio assegnato con assito di tavole, costruito a regola d'arte.

E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'Ufficio Comunale, in ogni caso la ditta o l'impresa ha l'obbligo di pulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

Art. 130

Deposito materiali

I materiali occorrenti alla esecuzione delle opere devono essere introdotti il più possibile già lavorati e devono essere depositati nello spazio autorizzato.

E' vietato attivare sull'area concessa, laboratori di sgrossamento dei materiali e di costruire baracche

Per esigenze di servizio, si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nel corso dei lavori si farà in modo che, per i giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione sia riordinato e sgombrato di terra, sabbia, calce, ecc.

Art. 131

Uso di mezzi e macchinari

I mezzi per il trasporto dei materiali non potranno rimanere nel cimitero che il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico. Lungo i viali non potranno transitare che veicoli di larghezza tale da non causare guasti ai cordoni, alle cunette, alle piantagioni, ai monumenti o lapidi.

Art. 132

Materiali di scarto

I materiali di scarto, ad eccezione della terra del cimitero che deve rimanere in loco, devono di volta in volta essere trasportati, a cura e spese dell'esecutore di lavori, alle discariche o al luogo indicato dall'Ufficio Tecnico secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando lo spargimento di materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare opere.

Art. 133

Orario dei lavori

Le ditte e imprese e tutti gli esecutori di lavoro nell'interno del cimitero, per costruzione o riparazione di monumenti, di cappelle o loculi, devono osservare l'orario di apertura e chiusura del cimitero, previsto dal presente Regolamento.

E' in ogni caso vietato eseguire lavori nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute dal Responsabile Comunale.

Quattro giorni prima della ricorrenza dei defunti e fino a quattro giorni dopo, è vietata l'introduzione e la posa di materiale per opere o anche solo di lapidi o monumenti individuali.

Si dovranno in tale periodo sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione di materiali, allo smontaggio delle armature e ponti, salvo diversa autorizzazione del Sindaco.

Soltanto per i lavori eseguiti dal Comune e dalle imprese appaltatrici, giustificati da necessità particolari e inderogabili di servizio, sarà consentito di non sospendere in detto periodo di tempo i lavori in corso.

CAPITOLO XIII

ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 134

Illuminazione elettrica votiva

Sulle fosse ad inumazione nonché sulle tombe o cappelle o loculi è consentita l'illuminazione votiva elettrica.

Sulla piastre o lapidi dei loculi delle celle-ossario è vietata ogni illuminazione ad olio e cera, per evitare pericoli di incendio o per non imbrattare i marmi di rivestimento.

Il servizio di illuminazione elettrica votiva può essere gestito in economia dal Comune od appaltato a ditta privata.

Art. 135

Richiesta del servizio

Il servizio di illuminazione elettrica votiva che consta dell'allacciamento e dell'abbonamento, deve essere richiesto dall'interessato agli Uffici Comunali che, in caso di gestione in appalto inoltreranno la richiesta alla ditta appaltatrice.

Art. 136

Durata dell'abbonamento

La durata dell'abbonamento è di anni 1, prorogabile, per tacito consenso, di anno in anno, salvo disdetta da inviare a mezzo lettera raccomandata, almeno un mese prima della scadenza. Ogni variazione dovuta a traslazioni, pur mantenendo inalterato il costo di abbonamento, implica la richiesta di un nuovo allacciamento.

Art. 137

Tariffe

Le tariffe per l'allacciamento e abbonamento sono determinate annualmente con deliberazione della Giunta Municipale in relazione ai costi dell'energia elettrica, della manodopera e dei materiali impiegati.

Nel prezzo di abbonamento sono comprese tutte le spese di esercizio, manutenzione, sorveglianza e cambio delle lampadine rotte, nonché le tasse governative e comunali sul consumo dell'energia elettrica.

Art. 138

Revisione del canone

La revisione del canone sarà determinata dalla Giunta Municipale in base alla legislazione sugli appalti dei servizi.

Copia di detta deliberazione dovrà essere trasmessa alla ditta appaltatrice.

Art. 139

Modalità di versamento

Tutti i pagamenti devono essere effettuati dagli interessati presso la Tesoreria Comunale se il servizio illuminazione elettrica votiva è gestito in economia. Se appaltato, il pagamento sarà effettuato direttamente alla ditta appaltatrice.

Il versamento del contributo fisso per l'allacciamento dovrà essere fatto in un'unica soluzione, prima della posa in opera degli apparecchi illuminanti unicamente alla prima rata di abbonamento. Le successive rate di abbonamento annuali dovranno essere versate previa presentazione della reversale che verrà recapitata a mezzo posta da parte dell'Ufficio Comunale preposto, o con bollettino postale già predisposto dalla ditta appaltatrice.

Ogni variazione d'indirizzo o di nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato all'Ufficio Comunale preposto.

Unico riconoscimento dell'effettuato pagamento è l'apposita quietanza rilasciata dalla Tesoreria Comunale o l'attestazione del versamento tramite bollettino postale.

Art. 140

Inadempienze

Trascorso il termine utile indicato sulla reversale o sul bollettino postale, senza che l'interessato abbia provveduto al versamento del canone dovuto, il Comune o la ditta appaltatrice potrà, senza alcun preavviso, sospendere la fornitura della corrente od anche togliere l'impianto senza che l'utente possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento danni.

Il ripristino della corrente tolta per scadenza di contratto o per danni causati all'impianto dell'abbonato o per sua morosità, sarà accordato dopo un nuovo pagamento nella misura del 100% delle spese di allacciamento elettrico ed effettuato il rimborso di danni arrecati e, nel caso di morosità, provveduto al versamento delle rate non pagate.

Art. 141

Esecuzione impianto

Gli impianti sono eseguiti esclusivamente dal Comune o dalla ditta appaltatrice. Si intende che l'impianto riguarda soltanto l'installazione elettrica e cioè la fornitura e la posa in opera della conduttura di derivazione in cavetto fino al punto in cui dovrà essere applicato l'apparecchio illuminante.

Oltre al cavetto di derivazione, sarà fornita anche la lampadina elettrica di voltaggio uniforme e il collegamento dei conduttori con l'apparecchio illuminante.

Qualora l'utente desiderasse soluzioni speciali di impianto per cappelle o tombe di famiglia, la spesa di esecuzione inerente sarà a tutto carico dell'utente.

Art. 142

Modifiche agli impianti

Per qualunque modifica richiesta dall'abbonato ad un impianto esistente le spese inerenti saranno a carico dell'abbonato stesso e determinate dalla accettazione di preventivo di posa, che dovrà essere approvato e sottoscritto dall'abbonato prima dell'inizio dei lavori.

Art. 143

Doveri dell'utente

E' fatto divieto all'utente di asportare o cambiare lampade, modificare o manomettere l'impianto, fare ad esso attacchi abusivi, cedere la corrente ad altri o fare altro che possa in qualunque modo, apportare variazioni all'impianto stesso.

I contravventori saranno tenuti alla rimozione di quanto illecitamente eseguito, salvo il risarcimento del danno apportato e salvo l'eventuale azione civile o penale che da parte del Comune o dalla ditta appaltatrice dovesse essere promossa. E' prevista la facoltà di interrompere la fornitura del servizio e conseguentemente il contratto di utenza qualora l'utente dovesse compiere atti di vandalismo o abusi sugli impianti.

Art. 144

Cause di forza maggiore

Il Comune o la ditta appaltatrice non assumono alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni dipendenti dal fornitore della corrente elettrica, per guasti e danni causati da forza maggiore, per riparazioni alla rete di distribuzione, per disposizione limitativa dei consumi di carattere generale, o per altri casi di forza maggiore.

In questi casi l'abbonato non avrà diritto di sospendere il pagamento della rata di abbonamento o chiedere rimborsi di sorta.

Art. 145

Reclami e segnalazioni

Ogni segnalazione o reclamo dovrà essere comunicato all'Ufficio Comunale o alla ditta appaltatrice per iscritto.

L'abbonato fatto reclamo, non ha diritto per questo di sospendere i pagamenti stabiliti. L'utente potrà chiedere la rescissione del contratto nel caso perduri la situazione che ha determinato il reclamo.

CAPITOLO XIV
NORME GENERALI DI VIGILANZA

Art. 146

Applicabilità della tassa di concessione

La tassa di concessione per la deposizione di salme nelle cappelle private è applicata nella stessa misura di quella prevista per le sepolture private esistenti nel cimitero.

Art. 147

Gestione del cimitero

La manutenzione, l'ordine e ogni altra attività gestionale del cimitero è affidata al responsabile del servizio di custodia c/o al custode che ne risponde al Sindaco che ha l'obbligo di vigilanza, mentre il Coordinatore Sanitario ne controlla il funzionamento nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e a garanzia dell'interesse della salute pubblica.

Art. 148

Orario

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni della Giunta Municipale che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

E' ammessa la installazione di cancelli automatici ad orario predeterminato, purché omologati e che abbiano ottenuto il certificato di regolare esecuzione da parte del competente servizio dell'A.S.L.

Art. 149

Divieti d'ingresso

Le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potranno introdursi nel cimitero soltanto per servizio nel medesimo. E' vietata l'introduzione dei cani, o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio.

E' proibito passare attraverso campi comuni ed attraversare le fosse.

Art. 150

Mantenimento viali e parti comuni

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli spazi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine dal responsabile del cimitero; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private, l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata ed asportata.

Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempreverdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Art. 151

Cura delle tombe

E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con special cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.

Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cadere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero, qualora dietro avviso del custode non fossero ritirati o riportati dalle famiglie interessate entro un mese.

Art. 152

Rimozione ornamenti

Il Comune ha diritto di far rimuovere gli ornamenti anche provvisori e temporanei in generale, ogni qualvolta li giudichi indecorosi ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelli pericolanti, collocati sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 153

Divieto asportazione oggetti

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

Art. 154

Danni alle strutture cimiteriali

E' proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

Art. 155

Presenza alle esumazioni straordinarie

Salvo che i parenti autorizzati, è vietato assolutamente a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 156

Comportamento dei visitatori al cimitero

Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un congegno non conveniente, sarà, dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana, diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Art. 157

Custodia

La custodia del cimitero è affidata ad un dipendente del Comune con mansioni di custode, che risponde del servizio al Sindaco ed al Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. responsabile del funzionamento del cimitero stesso.

Art. 158

Incarichi specifici custode

Il custode del cimitero, come tale, è incaricato dell'esecuzione del presente Regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la nettezza, la conservazione del medesimo, nonché, la tenuta dei registri.

Custodisce la chiave della porta del cimitero e quella dei diversi locali del cimitero, nonché controlla la efficienza dei cancelli automatici eventualmente installati.

Art. 159

Mansioni del custode

Il custode del cimitero deve:

1. dare le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
2. segnalare tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
3. curare personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale;
4. curare la nettezza dei viali, sentieri, e degli spazi fra le tombe;
5. curare la pulizia dei portici dei locali ed in generale di tutto il cimitero e tenere la copia delle chiavi delle cappelle private;
6. provvedere alla regolare, disposizione delle fosse, dei cippi, croci, ecc.
7. tenere la regolare registrazione di tutti i morti che verranno sepolti né permettere che avvenga il seppellimento senza che gli venga consegnato analogo permesso con i documenti prescritti a seconda del caso;

8. eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alle sepolture delle salme;
9. speciale incarico del custode è quello delle tumulazioni ed esumazioni dei cadaveri;
10. garantire la sicurezza e la buona conservazione di quanto esiste nel cimitero;
11. interessare il Responsabile del Dipartimento di prevenzione dell'A.S.L. per tutte le necessità di ordine sanitario eseguendo tutte quelle operazioni che questi gli impartirà.

Art. 160

Divisa e contegno

Il custode c/o gli operai addetti ai lavori nel cimitero hanno l'obbligo di indossare in servizio la divisa e/o la tenuta da lavoro fornita dal Comune.

E' fatto obbligo di tenere un rispettoso contegno che il luogo e la funzione richiede.

CAPITOLO XV
CONTRAVVENZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 161

Sanzioni amministrative pecuniarie

Le contravvenzioni al presente regolamento sono punite, quando non costituiscono reato più grave, coll'ammenda da L. 100.000= a L. 2.000.000= (2)

(2) Vedasi art. 10 legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 162

Richiami

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e nel T. U. della legge Sanitaria 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 163

Esecutività

Il presente Regolamento entrerà in vigore subito dopo la sua esecutività e pubblicazione per 15 giorni consecutivi, pubblicazione che seguirà una volta intervenuta l'esecutività ai sensi di Legge.

Allegato A

COMUNE DI.....

Ufficio dello Stato Civile

URGENTE

AL MUNICIPIO (Ufficio Stato Civile)

di

Si prega di voler comunicare la causa di morte di -

deceduto in codesto Comune il giorno

Tali notizie sono necessarie ai fini della compilazione della scheda di morte e delle tabelle statistiche delle cause di morte della popolazione appartenente a questo Comune.

Ringraziando, con osservanza.

L'Addetto all'Ufficio dello Stato Civile

N. B. - Si prega di restituire debitamente compilato il presente modello.

MORTE NATURALE

MORTE DA CAUSA VIOLENTA

Malattia o stato morboso iniziale

Causa violenta:

.....
.....
.....
.....

- 1. Accidentale
- 2. Infortunio sul lavoro
- 3. Suicidio
- 4. Omicidio.....

Malattia o stato morboso che ha direttamente causato il decesso:

Mezzo col quale la morte avvenne o fu procurata (indicare ad es.: arma da fuoco, caduta, investimento da treno, avvelenamento ecc.)

.....
.....
.....

.....
.....
.....

Atto N. Reg. Parte

Allegato C

TABELLA DELLE TARIFFE O DIRITTI DA CORRISPONDERSI

N.	Natura della concessione	Importo
1	Per il collocamento di lapidi di altezza non superiore ai m. 1 e di croci semplici di qualsiasi materiale	£. 20.000
2	Per il collocamento di lapidi di altezza non superiore ai m. 1,20, senza sopracopertina e solo in marmo	£. 20.000
3	Per il collocamento di lapidi di altezza non superiore ai m. 1,50, con sopracopertina e circondate da colonnine	£. 50.000
4	Posa cippo provvisorio	gratuita
5	Posa cordoli	gratuita

Allegato D

TABELLA DEI DIRITTI PER SERVIZI SPECIALI

N.	Natura della concessione	Importo
1	Esumazione di salma	gratuita
2	Esumazione straordinaria di salma richiesta dai "privati"	£. 100.000
3	Estumulazione di salma	£. 30.000
4	Estumulazione straordinaria di salma	£. 100.000
5	Tumulazione di salma	£. 30.000
6	Tumulazione provvisoria di salma d'ufficio	gratuita
7	Tumulazione provvisoria di salma a richiesta	£. 100.000
8	Assistenza per autopsie a richiesta della Autorità Giudiziaria	£. 30.000
9	Assistenza e chiusura di feretri a domicilio per trasporto fuori Comune	£. 30.000

Allegato E

TARIFFE CONCESSIONI CIMITERIALI

Natura della concessione		Importo	
1 - Per posto nicchia ossario/cinerario	anni 30	£.	360.000
2 - Per posto loculo	anni 30	£.	2.500.000
3 - Per posto tomba in muratura	anni 30	£.	2.000.000

La Giunta Comunale potrà procedere annualmente all'aggiornamento delle tariffe.

Il presente Regolamento, è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 in data 21/12/1998

Trasmessa al CO.RE.CO in data 23/12/1998 divenuta esecutiva 24 FEB 1999

IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE

Angelo Scapè

Il presente Regolamento ha ottenuto il parere favorevole del Coordinatore Sanitario A.S.L. n. 3 con nota prot. 6076 in data 10/12/1998



IL SEGRETARIO COMUNALE

Angelo Scapè

~~Il Presente Regolamento è stato approvato in via definitiva con deliberazione del Consiglio Comunale n. in data divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 47~~

~~legge 8 giugno 1990, n. 142~~ pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a far data dalla sopravvenuta esecutività.

9 MAR 1999

Addi

senza far luogo ad opposizioni e reclami.

Il 30 MAR 1999

IL SEGRETARIO COMUNALE



Angelo Scapè

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Messico Comunale attesto che il presente è rimasto affisso all'Albo Comunale per giorni 15 e cioè dal 09.03.1999 al 24.03.1999

Correzza n. II
Visto: IL SINDACO IL MESSICO COMUNALE

